



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI “anno 2024”

Con la circolare n° 25 del 29 gennaio 2024, l'Inps ha pubblicato i nuovi importi mensili massimali per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, Contratto di Solidarietà e FIS riguardanti l'anno 2024. Decorrono dal 1° gennaio 2024 e sono stati stabiliti nelle seguenti misure.

Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

→ MASSIMALE

Indennità mensile lorda € 1.392,89 / Indennità mensile netta* € 1.311,56

*NB: al lordo delle trattenute fiscali

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - QUOTA ORARIA “anno 2024”

Mese	Massimale mensile	Divisore mobile	Quota oraria CIG
Gennaio	1.311,56	184	7,13
Febbraio	1.311,56	168	7,81
Marzo	1.311,56	168	7,81
Aprile	1.311,56	176	7,45
Maggio	1.311,56	184	7,13
Giugno	1.311,56	160	8,20
Luglio	1.311,56	184	7,13
Agosto	1.311,56	176	7,45
Settembre	1.311,56	168	7,81
Ottobre	1.311,56	184	7,13
Novembre	1.311,56	168	7,81
Dicembre	1.311,56	176	7,45

NB: gli importi orari calcolati, sono al netto dei contributi Inps. Andrà poi applicata la normale tassazione Irpef.

→ NASPI

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione avute negli ultimi 4 anni per un numero massimo di 24 mesi.

Se la retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni è:

- Inferiore a € 1.425,21 l'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile
- Superiore a € 1.425,21 l'indennità sarà pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente, ma comunque l'importo massimo erogabile, non può superare € 1.550,42.

La NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione.

Per i richiedenti che hanno compiuto il 55° anno di età alla presentazione della domanda per la NASPI, la riduzione del 3% si applica a decorrere dal primo giorno dell'8° mese di fruizione.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER RICEVERE
ASSISTENZA, RIVOLGITI ALL'OPERATORE DELLA
FIM-CISL O ALLA SEDE CISL PIÙ VICINA.**